AGEVOLAZIONI ■ Dubbi sulla riduzione di aliquota applicata agli investimenti in «small cap»

I fondi non convincono la Ue

Entro il 9 ottobre la risposta alla Commissione sui benefici previsti dal Dl 269 del 2003

Il regime fiscale agevolato, previsto dall'articolo 12 del decreto legge 269/2003 a favore degli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (*small cap*), rischia di essere cancellato dal nostro ordinamento perché incompatibile con le norme dettate dell'Unione europea.

L'agevolazione, che in estrema sintesi consiste in una riduzione al 5% della tassazione dei redditi d'impresa degli organismi di investimento, è stata, infatti, oggetto di una procedura di valutazione da parte della Commissione europea (Aiuto-C 19/04), inducendo la Commissione stessa a emanare un invito all'Italia affinché presenti osservazioni che chiariscano la portata e gli effetti della norma.

L'invito — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Serie C, n. 225 del 9 settembre 2004 — manifesta in modo chiaro i dubbi della Ue su questa disciplina agevolativa, lasciando allo Stato italiano tempo fino al 9 ottobre per rispondere ai rilievi.

Cosa dice la legge. L'articolo 12 del Dl 269/03, che riguarda soltanto alcuni specifici organismi d'investimento quali i fondi comuni d'investimento aperti indicati nella direttiva 85/611/CEE, i fondi lussemburghesi, le Sicav e i fondi mobiliari aperti, prevede una riduzione dal 12,5% al 5% dell'aliquota d'imposta sostitutiva, applicabile al risultato di gestione derivante da questi strumenti di investimento "specializzati".

La disposizione, inoltre, considera "specializzati" gli strumenti d'investimento il cui regolamento di funzionamento prevede che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse in Borse della Ue da società di piccola o media capitalizzazione. Mentre l'agevolazione va applicata a partire dal periodo d'imposta di adeguamento del regolamento.

I rilievi di Bruxelles. La comunicazione, fatta dalla Commissione europea all'Italia, elenca in modo dettagliato gli elementi dell'agevolazione che sembrano infrangere le regole comunitarie.

La norma, infatti, dispone diversi vantaggi economici agli strumenti di investimento specializzati. In primo luogo la disposizione concede un risparmio d'imposta sostitutiva del 7,5% del risultato netto di gestione; inoltre crea un vantaggio indiretto, alleggerendo gli oneri gravanti su questi strumenti rispetto ad altri "meccanismi" di investimento.

L'agevolazione, poi, almeno potenzialmente, potrebbe generare un vantaggio, in termini di accesso facilitato al credito, per le società quotate di piccola e media capitalizzazione.

La disposizione, infine, risulta selettiva rispetto ai beneficiari, in quanto limita l'agevolazione solo ad alcune imprese (in effetti la Commissione evidenzia come gli strumenti d'investimento specializzati ottengano il regime di tassazione favorevole direttamente sul proprio risultato netto di gestione, indipendentemente dall'entità del contributo al risultato stesso, mentre gli altri strumenti d'investimento otterrebbero una riduzione dell'imposta solo investendo in strumenti specializzati). La disposizione sembrerebbe, dunque, non trovare giustificazione nella struttura del nostro sistema tributario: non risulta, infatti, sufficientemente provato — a detta della Commissione Europea — che la misura sia necessaria per il funzionamento e per l'efficacia del sistema tributario.

BENEDETTO SANTACROCE

L'aliquota sui fondi small cap

Il regime di tassazione contestato dalla Ue, come previsto dall'art. 12 del Dl 269/03

L'agevolazione sotto esame. L'articolo 12 del decreto legge 269/2003 prevede un regime di tassazione agevolato da applicare agli organismi di investimento collettivo di valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (le cosiddette *small cap*). La disposizione prevede una riduzione dal 12,5 al 5% dell'imposta sostitutiva e riguarda solo alcuni organismi d'investimento quali fondi comuni d'investimento aperti, indicati nella direttiva 85/611/CEE, fondi lussemburghesi, Sicav e fondi mobiliari aperti

I rilievi della Commissione. L'articolo 12 è stato oggetto di una procedura di valutazione da parte della Commissione europea (Aiuto-C 19/04), che ha portato all'invio di un invito — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee — allo Stato italiano perchè presenti, entro il 9 ottobre, le risposte ai rilievi mossi dalla Commissione sulla compatibilità delle regole con la normativa comunitaria

L'indennità di confine sfugge alla tassazione

ROMA ■ Non è soggetto a Irpef l'assegno di confine per i dipendenti delle Dogane: a stabilirlo è la sentenza 13053/04 della Cassazione. Una sentenza che però non mette al riparo i dipendenti delle Dogane (e gli altri lavoratori trasfrontalieri per il servizio prestato all'estero). In effetti la Corte ha stabilito il principio della non imponibilità per l'assegno in questione entrando nella dibattuta questione della natura, retributiva o non (in genere risarcitoria o assistenziale), degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore, ma ha fatto riferimento a una norma applicabile al caso in questione (l'articolo 3, comma 3, del Dpr 917 del 1986, norma rimasta invariata dopo l'introduzione Ires), successivamente abrogata dall'articolo 5 del Dlgs 314/2000.

La norma a cui ha fatto riferimento la corte, stabiliva che «sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto». La norma che ha abrogato questa previsione decade a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000.

La norma ha avuto però una parziale riproposizione con la legge finanziaria per il 2003 (articolo 2), la quale ha stabilito che per l'anno 2003 e per l'anno 2004 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La Cassazione dà ragione ai dipendenti delle Dogane

La Corte, richiamando l'articolo 3, comma 3, ha superato l'impostazione che alla vicenda avevano dato sia le parti del processo sia i giudici tributari che avevano affrontato la questione. In realtà, già le commissioni tributarie avevano riconosciuto la correttezza della tesi dei contribuenti sulla non tassabilità dell'assegno di confine. In particolare gli interessati avevano ricordato che le norme istitutive dell'assegno, ne escludevano la tassabilità. In particolare la legge 425 del 1989 recita: «L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero» (articolo 2, comma 1). La soluzione diversa prospettata dall'amministrazione si fondava sull'articolo 48, comma 5, del Tuir, relativo a indennità percepite in occasione di trasferte all'estero.

La soluzione della Cassazione riconosce la tesi dei contribuenti, ma la lega alla sorte dell'articolo 3 del Tuir, che appunto è stato modificato nel 2000, lasciando incertezza su quale sarà l'esito di eventuali futuri contenziosi.

AN.CR.

Dal Consiglio dei ministri il via al decreto legislativo

Proprietà industriale, primo «sì» al Codice

Arriva il Codice della proprietà industriale, sotto forma di decreto legislativo varato ieri dal Consiglio dei ministri in attuazione della delega della legge 273/2002.

Il nuovo Codice si propone di unificare in un unico testo normativo tutte le disposizioni che hanno per oggetto titoli di proprietà industriale, termine sotto il quale vengono raggruppati brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate.

È già stato da più parti sottolineato come la scelta di limitare il nuovo Codice alla proprietà industriale invece di abbracciare la proprietà intellettuale che contempla anche il diritto d'autore, sia apparsa e appaia censurabile, dal momento che argomenti e settori come il diritto d'autore, le biotecnologie e il software, rimangono esclusi e quindi continueranno a essere oggetto di leggi separate. A queste critiche si cerca di dare una risposta nella relazione che accompagna il decreto legislativo.

La relazione. In sostanza, per quanto riguarda il diritto d'autore, si fa presente che esso rientra nelle competenze del ministero dei Beni culturali al quale non era possibile sottrarlo (una scelta che invece è stata fatta nel caso di leggi finanziarie).

Per quanto riguarda invece le biotecnologie, dopo aver premesso la storia tutta italiana del recepimento, o meglio, mancato recepimento della direttiva comunitaria, nella relazione accompagnatoria, pur riconoscendo che le norme concernenti la protezione delle invenzioni biotecnologiche incidono direttamente su alcune norme fondamentali della disciplina generale delle invenzioni, ci si limita ad affermare che il silenzio al riguardo della legge delega e l'esistenza di una diversa delega specificamente conferita al Governo giustificano l'omissione.

La nuova norma. Passando ora ad alcuni punti qualificanti del decreto legislativo (si veda anche l'altro articolo nella pagina), si possono segnalare:

■ la tutela esplicita delle informazioni segrete, che vengono ora incluse tra gli oggetti di diritti di proprietà industriale, anche se non incorporato in un titolo di protezione ottenibile mediante registrazione; secondo l'articolo 98 costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore. La tutela ottenibile è definita dall'articolo 99 nei termini seguenti: salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98;

■ tutela contro gli atti di pirateria; questi vengono definiti nei termini seguenti: sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico. A questo riguardo la nuova normativa prevede anche l'istituzione presso il ministero delle Attività produttive di un Comitato nazionale con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. È anche prevista una rosa allargata di autorità anche amministrative che possono agire per reprimere gli atti di pirateria.

Altre novità del testo governativo riguardano una migliore definizione delle attribuzioni delle sezioni specializzate, a suo tempo create in base alla stessa legge delega e recepite quindi nella normativa generale.

GIANFRANCO DRAGOTTI

Alle invenzioni dei ricercatori il «premio» come ai dipendenti

Due aspetti del decreto legislativo riguardano il campo delle invenzioni di persone dipendenti da aziende o università e istituzioni pubbliche.

Nel campo delle invenzioni dei dipendenti sono state in pratica ripristinate le due fattispecie dell'invenzione realizzata nell'ambito di un rapporto di impiego o di lavoro che preveda anche una retribuzione per attività inventiva e di quella realizzata invece al di fuori di tale situazione, attribuendo pur sempre all'inventore un equo premio in termini di indennità straordinaria perché il datore di lavoro essendo in possesso di una tecnologia validamente brevettata ha acquisito un effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti.

Per quanto riguarda invece le invenzioni dei ricercatori universitari e presso Istituzioni pubbliche, la norma colloca il ricercatore nella stessa posizione del dipendente di un'impresa privata che abbia realizzato l'invenzione al di fuori della prestazione lavorativa, per cui l'ente (università od altro) ha il diritto di opzione da esercitare entro termini ben precisi.

G.DR.

ENTI LOCALI ■ Si è aperta ieri la conferenza nazionale dei piccoli municipi

«Nuove regole per i mini-Comuni»

Domenici: occorre una legge quadro, integrata da disposizioni di tipo finanziario

DAL NOSTRO INVIATO

RIVA DEL GARDA ■ Disponibili anche a pagare più tasse per avere migliori servizi e sempre molto fiduciosi nella figura del sindaco, ma rispetto a qualche anno fa chiedono che il primo cittadino abbia una squadra "forte" attorno a sé. Per i cittadini dei Comuni con meno di 5mila abitanti i problemi principali sono lo sviluppo economico dei loro territori, la cura e la sicurezza dei loro centri, gli investimenti per la tutela degli anziani e per la casa ai giovani.

È lo spaccato di una società spesso trascurata: quella dei piccoli centri, 5.838 municipi sugli 8.103 Comuni italiani, fotografata dall'indagine Swg presentata ieri a Riva del Garda in apertura della quarta conferenza nazionale dei piccoli Comuni dell'Anci.

Ma gli oltre 800 sindaci presenti sanno di non avere molti strumenti a loro disposizione per rispondere a queste domande e concordano nell'analisi dei loro problemi: poche risorse, strutture scarse, tanta voglia di fare frustrata spesso da una legislazione che affida loro le stesse incombenze e procedure dei Comuni di maggiore dimensione.

Rispetto al 2002, quando è stata fatta la prima indagine, ci sono risultati che il presidente di Swg, Roberto Weber, ha definito sorprendenti: si chiede al Comune maggiore competenza, valorizzazione del territorio, centralità dei bisogni delle persone. Il tema della sicurezza però, sempre rispetto a due anni fa, presenta aspetti diversi. Non è legato solo ad un maggior controllo e vigilanza nei confronti degli immigrati, ma ad una loro integrazione nelle collettività.

Dal canto loro gli amministratori locali hanno "girato" le istanze al Governo e al Parlamento. La prima richiesta di fondo, illustrata dal presidente dell'Anci, Leonardo Domenici, è per una legge quadro per i piccoli Comuni. Il progetto di legge Realacci-Bocchino (fermo al Senato dopo il varo alla Camera) va bene. Però va integrata con disposizioni di carattere finanziario il cui obiettivo è di dare stabilità e certezza negli anni alle risorse.

L'assemblea dei "piccoli" sindaci è stata però anche l'occasione delle prime valutazioni sui temi di carattere più generale: riforme costituzionali e prospettive per la Finanziaria 2005 dopo gli incontri "informali" (come ha sottolineato Domenici) con i ministri Calderoli e Siniscalco.

Sulle riforme costituzionali, Domenici ha espresso la preoccupazione per la tendenza ad emarginare gli enti locali e la diminuzione del loro ruolo. Critiche particolari sono state riservate alle prospettive di composizione del Senato federale «che deve essere rappresentativo - ha soggiunto Domenici — di tutte le autonomie». E nell'attesa delle grandi riforme c'è la seconda richiesta: rilanciare il ruolo delle Conferenze (Stato-città e Unificata) e della commissione bicamerale integrata con i rappresentanti delle autonomie.

Quanto alla finanza locale, Domenici dopo aver sostenuto con forza che il decreto legge 168 (il taglia-spese) non deve essere l'esempio da seguire, ha detto un "no" molto netto ad un dibattito tra chi vuole ridurre le tasse e chi le vuole aumentare. «Non sono questi i termini della questione — ha affermato — occorre affrontare il nodo complessivo delle risorse da reperire e da spendere in un quadro equilibrato della finanza pubblica».

Ma i sindaci sulle risorse hanno i nervi tesi. E giungono proposte concrete, anche di proteste eclatanti, come quella fatta dal sindaco di Fossalta di Portogruaro, Alvisi Innocente: tutti i piccoli Comuni per una notte spengano l'illuminazione pubblica per risparmiare e manifestare contro il decreto taglia spese. Iniziativa questa, condivisa anche dal presidente dell'Anci e dall'assemblea che l'ha accolta con un applauso.

MARINO MASSARO

SOLE-24 ORE ONLINE

Tutte le risposte sul Dl taglia-spese fornite dagli esperti al Forum organizzato da Sole-24 Ore e Ancitel disponibili all'indirizzo Internet www.ilsole24ore.com

notizie in breve

DECRETI LEGGE

In vigore le norme sulle Forze di Polizia

■ Entrano in vigore da oggi i decreti legge 8 settembre 2004 n. 237 e quello del 10 settembre 2004 n. 238 — pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, la n. 213 — che prevedono, rispettivamente, interventi nel settore dell'aviazione civile e misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di Polizia. Il primo provvedimento introduce disposizioni relative alla vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione e traffico aereo, chiarendo il ruolo e le competenze in materia dell'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile. Il secondo, invece, dà detta le regole sulle qualifiche e sull'inquadramento di personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, al Corpo forestale, al Corpo di polizia penitenziaria, agli ispettori dell'Arma dei carabinieri e, infine, al Corpo della Guardia di finanza. Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei due decreti, in ordine al n. 237, l'articolo 4 precisa che «non comporta oneri per il bilancio dello Stato». Mentre per il n. 238, sono stanziati solo per il 2004 11.509.000 euro.

RISCHI AGRICOLI

In «Gazzetta» i criteri per i collegi sindacali

■ È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 209 del 6 settembre 2004 il decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali del 30 Agosto 2004 con il quale sono state fissate le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli (foto *Fotogramma*), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Dlgs 102/2004. La nomina del collegio sindacale deve avvenire secondo le modalità stabilite con decreto delle Politiche agricole. Il provvedimento non dispone che i componenti del collegio sindacale debbano avere dei requisiti professionali. Se il consorzio ha adottato la forma della cooperativa, i membri del collegio sindacale devono essere revisori contabili. Il collegio sindacale è responsabile dei doveri di controllo sull'amministrazione e di vigilanza sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, della verifica delle polizze agevolate e delle iniziative mutualistiche. *(G.P.T.)*

DISMISSIONI IMMOBILIARI

Cambiano gli sconti per chi aspettava l'acquisto

■ Sempre più convenienti gli acquisti delle case degli enti previdenziali. Con i due comunicati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 189 del 13 agosto 2004 l'agenzia del Territorio ha indicato i nuovi «coefficienti aggregati di abbattimento» dei prezzi delle abitazioni pubbliche in dismissione. L'adempimento dà esecuzione all'articolo 1, comma 2 del Dl 41/2004, che prevede un trattamento speciale per gli inquilini delle case degli enti previdenziali che avevano inviato una comunicazione di «volontà di acquisto» prima dell'ottobre 2001 ma i cui immobili vengono poi materialmente posti in vendita ora, ai prezzi del 2003. Dopo un lungo braccio di ferro il Governo aveva acconsentito a vendere ai prezzi "vecchi", cioè del 2001, applicando coefficienti di abbattimento ai prezzi 2003. E impegnandosi anche al rimborso di chi aveva già comprato. I nuovi coefficienti si riferiscono al periodo primo semestre 2001-secondo semestre 2003. In marzo e aprile 2004 erano usciti quelli relativi al primo semestre 2004. Colpiscono le differenze in un solo semestre: in base ai dati del Territorio, a Roma il prezzo medio è cresciuto del 7%, a Milano è calato del 4,4 per cento.

Il Sole 24 ORE

NOVITÀ ASSOLUTA

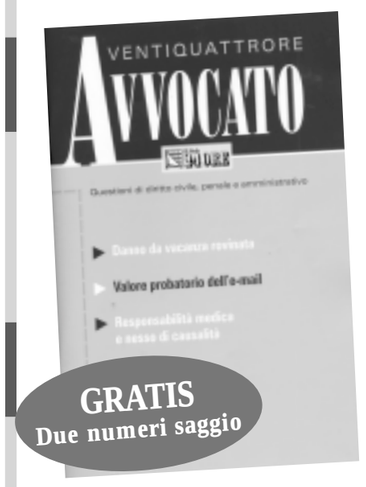

VENTIQUATTRORE AVVOCATO

Il Sole 24 ORE

QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO

Il Sole 24 ORE presenta il primo mensile per avvocati, scritto da avvocati. Ventiquattrore Avvocato fornisce un'ampia ed autorevole rassegna di questioni di diritto civile, penale e amministrativo, affrontate attraverso una puntuale analisi giuridica, che consente di giungere a soluzioni pratiche, mediante spunti interpretativi, orientamenti applicativi e approfondimenti.

Strutturata in quattro sezioni, la rivista parte dalla configurazione della fattispecie giuridica per arrivare ad indicare soluzioni concrete. Tratta questioni nuove, ma affronta anche i temi più ricorrenti nello svolgimento quotidiano della professione di avvocato.

• **Pragmatica, chiara e sintetica**, la rivista usa un linguaggio professionalmente rigoroso, ma agile e di facile lettura • Indica le **norme** principali cui riferirsi per affrontare il caso concreto • Offre un **excursus** sulla fattispecie di riferimento e su quelle affini • Riporta una **ricca e analitica rassegna di giurisprudenza** • Affronta **casi controversi** nei quali non c'è uniformità di giudizio • Illustra gli eventuali **risvolti operativi** legati al caso in esame • Il **taglio sintetico** e pratico riduce i tempi di lettura e di ricerca dei documenti.

Una straordinaria offerta di lancio!
GRATIS e senza impegno due numeri saggio!
APPROFITTI DI QUESTA ECCEZIONALE OPPORTUNITÀ
Spedisca subito il coupon!

COUPON DI PROVA GRATUITA

☐ Sì, **desidero ricevere gratis e senza alcun impegno i primi due numeri** di Ventiquattrore Avvocato, in uscita a novembre e dicembre 2004.
42577

Per ricevere le copie gratuite spedisca al più presto questo buono in busta chiusa indirizzata a: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Tiburtina Valeria Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Può anche inoltrarlo via fax al n. 02 (oppure 06) 3022.5406.

Successivamente alla visione delle copie gratuite, qualora fosse interessato all'abbonamento, Le indichiamo le tariffe del mensile:

Ventiquattrore Avvocato (11 numeri) € 125,00

Prezzo speciale per gli abbonati a Guida al Diritto, valido fino al 31/12/2004:
Ventiquattrore Avvocato (11 numeri) € 89,00

Se è interessato all'abbonamento contatti il nostro Servizio Clienti al n. 02 (o 06) 3022.5680 oppure invii una e-mail a: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Nome_____
Cognome_____
Società/Ente_____
C.F./P.IVA_____
Via_____ n.____
CAP_____ Città_____ Prov.____
Tel._____ Fax_____
Cell._____
Professione_____
E-mail_____

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo "Il Sole 24 Ore". Se non desidera riceverle barri la casella ☐ **Informativa ex D.L.G.S. n. 196/03**: Il Sole 24 Ore S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'Art. 7 del D.L.G.S. n. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 Ore S.p.A. Database di Marketing, Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano. L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso l'Ufficio Privacy, via Monte Rosa 91 – 20149 Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l'evasione dell'ordine e per l'invio di materiale promozionale ed agli istituti bancari. **Consenso.** Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.